

Contratti collettivi

Metalmeccanico artigiano: il 12% della retribuzione deriva dal contratto integrativo territoriale.



I 3 punti principali:

- 1** Il **contratto integrativo del metalmeccanico artigianato** esercita un forte ruolo sulla politica dei redditi. In tutti i territori analizzati l'elemento economico costituisce la materia maggiormente negoziata, concretizzandosi principalmente in integrazioni alla retribuzione. La consistenza di tale integrativo è arrivata a costituire, in media, **il 12% della retribuzione totale**. Si stima che ca. 2100 dipendenti altoatesini sono interessati da tale contratto.
- 2** L'apporto dell'integrativo territoriale altoatesino, che è aumentato considerevolmente negli ultimi 20 anni, è **il più cospicuo fra gli integrativi** delle altre province/regioni. Tale integrativo si concretizza in un importo fisso e non è legato a nessun indicatore variabile.
- 3** E' auspicabile **una maggior ricorso all'utilizzo della contrattazione integrativa**: da un lato per regolare in maniera specifica aspetti quale l'orario di lavoro o il sistema di inquadramento, dall'altro per estendere il ruolo dell'Ente Bilaterale al fine di farlo divenire „fabbrica del pensiero“ del settore artigiano.

Perché un contratto integrativo nel settore metalmeccanico artigiano ?

La struttura contrattuale italiana è caratterizzata da due livelli di contrattazione collettiva; uno nazionale di categoria (CCNL) valido su tutto territorio italiano e uno decentrato, integrativo al primo e che a seconda delle prassi dello specifico settore può essere aziendale o territoriale. Data la piccola dimensione che caratterizza le imprese artigiane (in Alto Adige pari a 3,9 di addetti per azienda) e che rende praticamente impossibile una contrattazione aziendale, si è consolidata nel tempo la prassi di una contrattazione integrativa territoriale. Dal 1993 ciò vale anche per il settore metalmeccanico artigiano, settore caratterizzato da una grande eterogeneità delle professionalità tra le quali ritroviamo quella del saldatore, del lattoniere, del ramaio, del congegnatore meccanico, del fabbro nonché quelle relative ad altri mestieri legati al montaggio di costruzioni metalliche, alla preparazione e manutenzione di macchine utensili/industriali e, non da ultimo, all'installazione di impianti.

In Alto Adige, nel periodo analizzato che va dal 1993 al 2013, sono stati complessivamente stipulati 4 contratti integrativi provinciali (CCPL) in tale settore, ovvero mediamente uno ogni cinque anni. Più precisamente sono stati stipulati negli anni 1996, 2001, 2008 e 2012. Tali contratti disciplinano varie materie come si può osservare nel seguente prospetto.

Figura 1: Materie regolate dai vari contratti integrativi stipulati

	1996	2001	2008	2012
Formazione professionale				
Inquadramento				
Ente bilaterale				
Ambiente di lavoro				
Orario di lavoro				
Elemento economico territoriale				
Fondo pensione integrativa				
Abbigliamento da lavoro				
Validità del contratto				

Fonte: IPL | Istituto Promozione Lavoratori

Qual è il contributo del contratto integrativo territoriale al settore metalmeccanico artigiano?

Una quota sempre più consistente della retribuzione è attribuibile all'elemento economico integrativo territoriale (ET), cresciuto in modo considerevole negli ultimi 20 anni, passando dal 3,1% al 12,8% della retribuzione totale, ovvero dai 30,99 euro del 1996 ai 208,95 euro (calcolati sulla retribuzione contrattuale media del 2° bis, 3° e 4° livello) del 2013.

Figura 2: Sviluppo della quota dell'elemento economico integrativo territoriale sulla retribuzione complessiva*


Anno	CCNL	CCPL	Elemento economico territoriale (ET)	Somma ET	CCNL + ET	Quota % dell'elemento economico territoriale
1995	929,33					
1996	960,32	20.03.1996	30,99	30,99	991,31	3,13%
2000	1.056,21		30,99	30,99	1.087,20	2,85%
2001	1.056,21	19.02.2001	34,34	65,33	1.121,54	5,83%
2005	1.185,50		34,34	65,33	1.250,83	5,22%
2008	1.307,83	03.07.2008	61,33	126,67	1.434,50	8,83%
2010	1.327,45		61,33	126,67	1.454,12	8,71%
2013	1.421,64	20.12.2012	82,28	208,95	1.630,58	12,81%

* calcolata sulla retribuzione contrattuale media del 2° bis, 3° e 4° livello.

Fonte: IPL | Istituto Promozione Lavoratori

Questi aumenti sono dovuti principalmente alla struttura del mercato del lavoro altoatesino. In tale settore, infatti, le retribuzioni minime da CCNL si sono fin da subito dimostrate troppo basse per rispondere alle condizioni generali del mercato del lavoro locale e pertanto le aziende hanno da subito cercato di integrare i minimi tabellari attraverso la contrattazione individuale dei "superminimi ad personam". Tali meccanismi di adattamento contrattuale alle condizioni di equilibrio del mercato del lavoro risultano ancora più evidenti nella clausola contenuta nell'attuale contratto altoatesino che, per quanto concerne la parte economica, prevede la totale assorbibilità dei superminimi. Con l'ultimo integrativo del 2012 è infatti ipotizzabile vi sia stato uno scambio tra il cospicuo aumento dell'elemento economico integrativo (dai 126,67 € del 2008 ai 208,95 del 2012.) e la percentuale di assorbibilità dei superminimi individuali che è passata dal 50% del vecchio integrativo al 100% previsto nel nuovo accordo. Dal confronto con i contratti territoriali stipulati in altre regioni emerge che l'incremento retributivo territoriale più elevato risulta essere quello altoatesino.

Figura 3: Dinamica delle retribuzioni nel settore metalmeccanico: retribuzione contrattuale (CCNL), Elemento economico territoriale (Σ ET) e retribuzione complessiva (CCNL + Σ ET)



Quelle: AFI | Arbeitsförderungsinstitut anhand der Lohntabellen

Un altro elemento che, unito a quelli precedentemente descritti, può contribuire a giustificare l'elevato importo dell'elemento economico integrativo altoatesino, riguarda la maggior flessibilità oraria accordata con il contratto territoriale che, in un certo senso, ne rappresenta una sorta di contropartita. La flessibilità d'orario disciplinata dell'integrativo territoriale altoatesino è assai più ampia di quella prevista dal contratto nazionale. Quest'ultimo stabilisce infatti che per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività lavorativa, l'orario contrattuale possa arrivare a 48 ore settimanali a fronte di riposi compensati da usufruire entro un periodo di sei mesi. Lo stesso CCNL ammette tale regime di flessibilità fino ad un massimo di 120 ore annue retribuite con una maggiorazione del 10%. In Alto Adige, in favore di quelle aziende che eseguono particolari lavorazioni non eseguibili nel periodo invernale (lattonieri), il contratto integrativo raddoppia le ore di flessibilità annue portandole da 120 a 240 e prevedendo per le stesse la medesima maggiorazione del CCNL. In altre regioni la flessibilità dell'orario di lavoro è tendenzialmente più limitata.

Di particolare interesse quanto prevede il contratto altoatesino in riguardo alla tematica dell'inquadramento. Il CCPL dispone che ad ogni lavoratore inquadrato come operaio qualificato (V livello) che consegua il titolo di "maestro artigiano" debba esser riconosciuto il III livello contrattuale, ovvero la qualifica di "operaio specializzato". Tale disposizione contrattuale vuole riconoscere un percorso di carriera a quei giovani lavoratori che investono tempo ed energie per trarre il meglio dalla propria professione

Contratto integrativo territoriale: un modello di successo.

Il contratto integrativo territoriale prevede un elemento economico fisso e non un premio di risultato variabile. La determinazione di retribuzioni integrative in cifra fissa non permette di usufruire delle facilitazioni delle quali gode il premio di risultato che è decontribuibile e defiscalizzabile. Molti territori hanno già intrapreso questa strada e sono riuscite a ridurre il cuneo fiscale gravante sulle imprese prevedendo retribuzioni integrative variabili e legate ad indicatori economici ed occupazionali del territorio. I panel di indicatori e parametri sono stati spesso “tarati” in modo da poter cogliere i vantaggi fiscali e decontributivi, “garantendo” allo stesso tempo ai lavoratori il potere d’acquisto acquisito in decenni di contrattazione di secondo livello.

In un’ottica partecipativa e di scambio, le parti sociali potrebbero esser disposte a rivedere alcune scelte del passato. In una dialettica bipartisan e di medio/lungo periodo si potrebbe, per esempio, rivedere l’intero sistema d’inquadramento delle qualifiche e delle professionalità dei lavoratori, legandolo maggiormente alle peculiarità economiche e produttive del territorio. Più specificatamente si tratterebbe di mantenere l’attuale sistema d’inquadramento previsto dal CCNL per quanto riguarda i minimi tabellari e l’indennità di contingenza, integrandolo con un sistema d’inquadramento territoriale sulla base del quale parametrare le retribuzioni integrative variabili.

Un rafforzamento della contrattazione integrativa territoriale darebbe un nuovo impulso anche all’Ente Bilaterale. Tale organismo diverrebbe sempre più rilevante negli ambiti del “welfare integrativo”, nonché delle politiche di formazione ed innovazione.

Questo elaborato è basato sui risultati di uno studio interno svolto nel 2014 da Alessio Tomelleri e Mario Giovannacci. Il testo è stato riadattato da Werner Pramstrahler e Georg Dekas.

© IPL | Istituto promozione lavoratori

Palazzo Provinciale 12

Via Canonico Michael Gamper, 1

I - 39100 Bolzano

T. +39 0471 418 830

info@afi-ipl.org

www.afi-ipl.org